



COMUNE DI BACENO

PROVINCIA DEL VERBANO CUSIO OSSOLA

Via Roma n° 56 - C.A.P. 28861 - Tel 0324-62018; fax 0324 - 62581 - C.F. 00422770032

e-mail protocollo@comune.baceno.vb.it

CONCESSIONE PER LA GESTIONE DEI PARCHEGGI COMUNALI, DELL'ATTIVITÀ DI SGOMBERO NEVE E DI SERVIZI COMPLEMENTARI IN LOCALITÀ ALPE DEVERO CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE

Art. 1 - Norme che regolano la gestione e l'affidamento del servizio

1) La gestione del presente servizio è regolata dalle presenti disposizioni legislative e regolamentari: - D.Lgs. 30 aprile 1992, n°285 – Codice della strada – e s.m.i.; - D.Lgs. 18 agosto 2000, n°267 e s.m.i.; - D.lgs 50/2016;

Art. 2 - Oggetto della concessione

La concessione ha per oggetto il servizio di gestione della sosta a pagamento senza custodia e la gestione dei parcheggi comunali dell'attività di sgombero neve e di servizi complementari in località Alpe Devero per un totale di circa 627 posti auto, con le modalità previste dal presente capitolato e dal contratto come di seguito elencati:

- Parcheggio coperto (SILOS) in località Balmavalle
- Aree a Parcheggio scoperto in località Balmavalle
- Servizi Igienici in località Cologno
- Aree a parcheggio scoperto in località Cologno
- Uffici in Località Cologno
- Locale generatore in località Cologno
- Viabilità da Goglio a Devero (spazzamento invernale)

La gestione è affidata alle capacità organizzative ed imprenditoriali del Concessionario, che dovrà svilupparle perseguendo l'equilibrio economico finanziario delle attività, in coerenza e nel rispetto del Piano Economico Finanziario (PEF);

Art. 3 - PIANO ECONOMICO FINANZIARIO

1. In sede di gara dovrà essere presentato un dettagliato "Piano Economico Finanziario" degli investimenti e della connessa gestione per l'intero arco temporale, quale aggiornamento del PEF di massima allegato al presente Capitolato. Nel PEF presentato, in particolare, dovranno essere esplicitati i costi, le fonti di finanziamento, gli indici di convenienza economica, redditività e sostenibilità finanziaria. Il Piano non sarà oggetto di punteggio, ma costituirà elemento di verifica della sostenibilità degli interventi e dell'offerta proposta.
2. A norma dell'art. 165, comma 6, del D.Lgs.n.50/16, "Il verificarsi di fatti non riconducibili al Concessionario che incidono sull'equilibrio del piano economico finanziario può comportare la sua revisione da attuare mediante la rideterminazione delle condizioni di equilibrio. La revisione deve consentire la permanenza dei rischi trasferiti in capo all'operatore economico e delle condizioni di equilibrio economico finanziario relative al contratto."

Art. 4 - Versamento delle spettanze dovute al Comune

Il concessionario riconosce quale corrispettivo per la concessione del servizio in oggetto, il canone annuo di concessione pari a € 82.000,00, maggiorato del rialzo espresso in sede di gara, oltre ad un canone aggiuntivo da calcolarsi applicando una percentuale minima del 5%, maggiorata del rialzo percentuale espresso in sede di gara da calcolarsi sugli incassi annui eccedenti l'importo di € 300.000,00 al netto di IVA, così come risultante dall'offerta economica presentata in sede di gara, oltre alla quota del 10% relativa alla vendita degli abbonamenti di cui ai punti 2, 3, 4 e 5 dell'allegato A al capitolato.

Il versamento del corrispettivo relativo al canone annuo dovrà avvenire in 12 rate mensili posticipate entro il giorno 28 del mese successivo, il versamento del Canone aggiuntivo dovrà avvenire entro il 31 gennaio dell'anno successivo;

La quota relativa all'emissione di tessere abbonamento e la l'eccedenza sul canone mensile sarà riconosciuta il primo mese dell'anno successivo.

Il canone di concessione delle aree adibite a parcheggio a pagamento, non dovrà esser assoggettato a IVA, in quanto tale attività non costituisce esercizio di attività imprenditoriale ai sensi dell'art. 4 del DPR n. 633/1972 e della risoluzione 36/E del 12/03/2004 dell'Agenzia delle Entrate.

Le somme versate dagli utenti per l'utilizzazione dei parcheggi a pagamento sono invece soggette ad IVA (in conformità ad Agenzia delle Entrate R.M. n. 134/E del 15/11/2004).

L'affidamento in concessione delle aree pubbliche adibite a parcheggio a pagamento, presuppone il versamento del canone come sopra determinato, comprensivo di ogni altro onere (TOSAP ecc.) presente e futuro, pertanto null'altro è dovuto dal concessionario se non gli oneri specificati nel presente contratto di servizio e nell'allegato capitolato.

La ditta dovrà garantire l'accesso al sistema informatico gestionale per la verifica degli incassi derivanti dal servizio di parcheggio a pagamento, ivi compreso le eventuali penali erogate ed incassate, anche divisi per zone, e l'Amministrazione comunale potrà richiedere altresì di accedere all'impianto al fine di controllare l'esattezza dei dati ed il regolare funzionamento delle apparecchiature.

Art. 5 - Divieto Di Cessione

1) Al concessionario è fatto espresso divieto di subconcedere totalmente o parzialmente il suddetto servizio, fatta eccezione per interventi relativi alla segnaletica stradale e il servizio di sgombero neve, sotto pena dell'immediata decadenza del contratto e incameramento della garanzia definitiva.

2) E' altresì vietata la cessione del contratto senza espressa autorizzazione dell'Ente.

Art. 6 - Stipula del contratto

1) Il contratto di gestione del servizio verrà stipulato, in forma pubblica amministrativa, a sensi di quanto disposto dal Capo IV, Sezione I, del R.D. 827/24. Le condizioni offerte dal concessionario in fase di gara sono per lui vincolanti a tutti gli effetti contrattuali.

2) Entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della comunicazione ufficiale di avvenuta aggiudicazione, il concessionario deve presentare la documentazione

necessaria alla firma del contratto di concessione, comprensiva della cauzione definitiva.

3) In caso di mancata presentazione della suddetta documentazione e della cauzione entro il termine sopra indicato, il concessionario verrà dichiarato decaduto dall'aggiudicazione, il Comune escuterà la cauzione provvisoria e il servizio verrà aggiudicato al concorrente che segue in graduatoria di gara, fatta salva ogni ulteriore azione risarcitoria nei confronti del responsabile per eventuale maggior danno.

Art. 7 - Documenti che fanno parte del contratto

1) Fanno parte integrante e sostanziale del contratto, ancorché non materialmente allegati:

- a. il presente Capitolato d'Oneri;
- b. le norme previste nel bando di gara;
- c. la documentazione presentata in sede di gara;

Art. 8 - Durata e decorrenza del servizio-Recesso

1) Il servizio oggetto del presente Capitolato d'Oneri ha durata di 5 (cinque) anni, naturali successivi e continui, decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto, senza facoltà di rinnovo.

2) Resta salva la facoltà dell'Amministrazione di recedere unilateralmente prima della scadenza qualora, ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione Comunale medesima, sussistano ragioni di pubblico interesse ;

3) Nel caso di recesso anticipato di cui al comma precedente, il Concessionario non potrà pretendere alcunché a titolo di eventuale danno emergente o lucro-cessante. In tal caso l'Ente concedente dovrà corrispondere al Concessionario il valore delle opere di allestimento realizzate e degli impianti/apparecchiature installati per rendere i parcheggi pienamente funzionanti, oltre agli oneri accessori, al netto degli ammortamenti;

Art. 9 - Clausola risolutiva espressa

Ai sensi dell'art. 1456 c.c. il Comune, in qualsiasi momento, può esercitare il diritto di risolvere il contratto mediante semplice dichiarazione indirizzata tramite pec alla ditta concessionaria nei seguenti casi:

- a) rilevata e contestata applicazione di tariffe difformi rispetto a quelle previste nel capitolato;
- b) disattivazione volontaria totale o parziale, anche temporanea, dei dispositivi per il pagamento della sosta senza giustificato motivo;
- c) impiego di personale di controllo privo dei prescritti requisiti;
- d) infedele contabilizzazione dei corrispettivi della sosta e delle sanzioni accertate;
- e) qualora nell'anno solare (12 mesi) le ore di fermo macchina documentate, e quindi valutate nel complesso, dovessero superare del 50% il massimo consentito, corrispondente a 50 ore;
- f) gravi e reiterate violazioni degli impegni contrattuali, ovvero grave inadempimento delle obbligazioni assunte, cui non si è ottemperato entro 1 (un) mese dalla diffida ad adempiere da parte del competente Ufficio Comunale;
- g) nel caso in cui sia stata escussa la cauzione definitiva, in tutto o in parte, e la concessionaria non abbia provveduto a ricostituirla nel termine assegnato dall'Amministrazione;

- h) mancato rispetto del divieto di cedere a terzi il contratto-concessione;
- i) mancato rispetto del divieto di sub-concessione totale e/o parziale del servizio oggetto della concessione, salvo il servizio di approntamento della segnaletica orizzontale;
- j) fallimento dell'impresa o se è in fase di stipulazione di un concordato con i creditori, oppure in liquidazione;
- k) allorché sopraggiunga la perdita da parte della concessionaria dei requisiti generali previsti dal bando di gara;
- l) allorché sia stata pronunciata nei confronti del legale rappresentante della concessionaria una sentenza definitiva di condanna per reati gravi o che, comunque, comportino l'applicazione di sanzioni da cui discenda il divieto a contrattare con la pubblica amministrazione;
- m) allorché emerga qualsiasi altra forma di incapacità giuridica che ostacoli o impedisca l'esecuzione del contratto;
- n) inadempimento agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 6, comma 5, della L. n. 136 del 13/08/2010 e ss.mm.ii.
- o) mancata assunzione del Servizio entro la data stabilita dal contratto;
- p) ritardo da parte del Concessionario nel versamento del canone;

Art. 10 - Revoca della Concessione

Il Comune può procedere alla revoca della concessione nei seguenti casi:

- a) per rilevanti motivi di pubblico interesse;
- b) per gravi motivi di ordine pubblico;
- c) per il venir meno del rapporto fiduciario nei confronti del concessionario dovuto al verificarsi di fatti, comportamenti o atteggiamenti incompatibili con le finalità della concessione;
- d) per cessione del contratto di concessione o per sub-concessione della gestione.

L'atto di revoca è preceduto da formale contestazione al concessionario.

La revoca della concessione è disposta con determinazione dirigenziale ed ha effetto dal giorno stabilito nell'atto stesso.

Nessuna pretesa può essere avanzata dal concessionario, a seguito dell'atto di revoca.

Art. 11 - Diritto di recesso del Concessionario

Il diritto di recesso è riconosciuto al concessionario dall'Amministrazione solo per gravi e documentati motivi. Produrrà di diritto l'immediata escussione dalla cauzione di un importo pari al 50% delle mensilità dovute fino alla naturale scadenza del contratto.

Il concessionario, anche in caso di recesso, deve garantire la gestione dell'intero complesso e delle sue attività fino al termine del 15 marzo o della data fissata dal concessionario per la chiusura dell'attività sportiva sul ghiaccio.

L'atto di recesso deve essere comunicato a mezzo raccomandata al Comune almeno sei mesi prima.

Art. 12 - Vigilanza e Controlli sul Servizio

Lo svolgimento del servizio in concessione sarà affidato al controllo dell'Ente, a cui spetta vigilare sulla regolarità dell'operato del concessionario.

Quest'ultimo dovrà porre a disposizione del responsabile del Comando di Polizia Municipale ed ai funzionari dell'Ufficio Tecnico Comunale qualsiasi altro funzionario delegato, tutti i documenti della gestione in concessione, sottoporsi a tutti i controlli amministrativi, contabili e tecnici che il Comune intenderà eseguire durante tutto il corso della gestione.

Art. 13 - Spese Contrattuali

Tutte le spese, imposte e tasse, inerenti e conseguenti alla stipula del presente contratto di concessione sono da intendersi totalmente a carico del concessionario.

Art. 14 - Recapito e individuazione dei Responsabili

La Ditta concessionaria dovrà disporre, nell'ambito di questo Comune, di un recapito telefonico ed all'individuazione di un responsabile al quale l'Amministrazione Comunale ed i propri Settori e/o Uffici potranno rivolgersi nell'arco delle 24 ore.

La Ditta concessionaria dovrà disporre, in un raggio massimo di 20 Km dalla sede dell'impianto oggetto di concessione, di una centrale operativa attiva 24 ore su 24 con collegamento citofonico e video 24 ore su 24 con i parcheggi a barriera oggetto di concessione.

Nell'orario di operatività dei parcheggi il gestore dovrà inoltre evidenziare all'utenza un recapito telefonico di personale addetto, per ogni necessità correlata al servizio.

Art. 15 - Responsabilità ed obblighi assicurativi del Concessionario

Il concessionario si assume ogni responsabilità sia civile che penale derivategli ai sensi di legge a causa dell'espletamento del servizio oggetto di contratto.

Il Comune di Baceno è esonerato da ogni responsabilità per danni, infortuni o altro che dovesse accadere agli utenti durante l'esecuzione del servizio.

A tale scopo il concessionario dovrà essere in possesso, per tutta la durata del contratto, delle coperture assicurative previste dalla normativa vigente che garantiscano comunque il risarcimento dei danni a persone o cose eventualmente prodotti nell'espletamento del servizio.

Il concessionario dovrà inoltre sottoscrivere, con una primaria Compagnia di assicurazione, nella quale venga indicato che il Comune di Baceno debba essere considerato "terzo" a tutti gli effetti e polizza prima della stipula del contratto:

polizza responsabilità civile per i danni provocati a terzi (R.C.T.), con massimali non inferiore a:

- € 1.000.000,00 per danni
- € 5.000.000,00 per sinistro
- € 5.000.000,00 per persona

polizza assicurativa per responsabilità civile verso prestatori di lavoro (RCO) con massimali non inferiori a:

- per persona € 5.000.000,00
- per sinistro € 5.000.000,00

La mancata presentazione della polizza comporta la revoca dell'affidamento.

Art. 16 - Personale del Concessionario - Tutela sanitaria e previdenziale

Il concessionario è tenuto a disporre di tutto il personale necessario a garantire la regolare gestione del servizio oggetto dell'affidamento.

Il concessionario si impegna, nei confronti dei propri lavoratori dipendenti e prestatori d'opera, al rispetto ed all'applicazione delle condizioni normative, retributive, assicurative e previdenziali previste dai contratti collettivi di lavoro del settore.

L'Amministrazione Comunale rimane comunque estranea ai rapporti giuridici ed economici intercorrenti tra il concessionario ed il suo personale, pertanto, salvo diversa disposizione di legge, nella specie nessun diritto potrà essere vantato nei confronti del Comune.

Gli incaricati dovranno essere dotati di divisa e contrassegno di riconoscimento forniti dal concessionario.

Il Comune si occuperà della formazione degli incaricati ai fini richiesti dalla loro posizione di ausiliari del traffico

In qualsiasi circostanza gli addetti al servizio dovranno mantenere un comportamento corretto ed educato nei confronti dei cittadini e dei funzionari della Polizia Municipale; qualora per giustificati motivi l'Amministrazione Comunale ritenesse necessario sostituire il personale addetto al Servizio ed alla vigilanza delle aree a parcheggio a pagamento, la Società concessionaria dovrà provvedere in merito entro trenta giorni dalla relativa richiesta.

Art. 17 - Descrizione del servizio

Il servizio in oggetto prevede:

- a) Gestione parcheggi pubblici a servizio della località Alpe Devero e servizio navetta Interpark; Con il termine "gestione" si intendono compresi i lavori di sgombero neve, di adeguamento della segnaletica orizzontale e verticale, necessaria al corretto svolgimento del servizio e la sua manutenzione ordinaria, per tutta la durata della concessione, l'attività di controllo degli illeciti previsti dal Codice della Strada per le aree a pagamento, effettuata tramite ausiliari della sosta, opportunamente formati e abilitati, limitazione di aree di sosta qualora si verificano particolari situazioni di pericolo o potenziale danneggiamento degli autoveicoli in sosta.
- b) Gestione viabilità tratta Goglio/Devero, invernale ed estiva (intendendo con questo lo sgombero neve, il trattamento antigelo e la gestione dell'affluenza dei veicoli durante l'intero anno solare). Per il tratto Cologno/Devero, la gestione comprende anche la manutenzione ordinaria della segnaletica orizzontale e verticale e del fondo stradale (intendendo con questo il ripristino di tutte le situazioni che possano presentare un potenziale pericolo rispetto al regolare transito dei veicoli), barriere, pulizia cunette, pulizia bordo strada e taglio vegetazione invasiva ricrescente al bordo della sede stradale, pulizia e sfalcio aiuole, rimozione formazione di ghiaccio dalle gallerie;
- c) Servizio di pulizia bagni pubblici e isola ecologica in Località-Balmavalle, comprensivo di scassettamento delle cassette dei servizi igienici.

Le attività comprendono altresì:

- Gestione del servizio di accesso alle aree di sosta tramite l'impianto di automazione e gestione delle cassette automatiche a servizio dello stesso.
- Mantenimento di tutti i sistemi per la gestione della sosta attuali e presa in carico della relativa manutenzione ordinaria.
- Attivazione di un call center attivo H24 per la gestione delle chiamate d'emergenza ricevute dai citofoni in dotazione all'impianto di automazione, nonché un indirizzo di posta elettronica per segnalazioni di necessità da parte dell'utenza o di guasti ecc.

- Manutenzione degli impianti Skidata e degli apparati Alica Service a servizio dei bagni pubblici.
- Scassetamento degli incassi dagli apparati Skidata e dalle casse Alica Service a servizio dei bagni pubblici

N.B.: Tutte le eventuali migliorie consistenti in installazioni proposte dal concessionario, comprensive eventualmente di nuova segnaletica verticale che si rivelasse necessaria ad una migliore regolamentazione del traffico e della sosta, rimarranno di proprietà del concessionario fino alla data della scadenza del contratto, ed in seguito diverranno di proprietà del Comune.

Art. 18 - Gestione parcheggi pubblici a servizio della località Alpe Devero

I parcheggi coperti e scoperti a servizio dell'Alpe Devero sono:

- a pagamento: a partire dalla località Cologno, ove è stato installato un sistema di pedaggio, per un numero complessivo di 627 stalli;
- liberi: in località Inferno, lungo la strada fino alla sbarra di Cologno e lungo le piazzole a bordo strada, per un numero complessivi di 161 stalli.

Il concessionario cura la gestione del servizio dei parcheggi, come di seguito specificato:

- a) Esercita il servizio di controllo dell'accesso dei veicoli e la disciplina del loro parcheggio (senza custodia), verificando che tutti gli autoveicoli siano opportunamente posizionati all'interno delle apposite aree individuate dalla segnaletica orizzontale e verticale presente.
In tutti i casi di elevata affluenza, così come riscontrabile nei periodi di alta stagione, il concessionario provvede all'assistenza degli utenti al fine di effettuare il posizionamento dei veicoli limitando il più possibile il loro ingombro sulla sede stradale e in modo che sia sempre e comunque garantito il regolare transito anche dei mezzi di soccorso ed emergenza. In queste situazioni di elevato afflusso, il concessionario è tenuto a prestare assistenza agli utenti anche per le manovre di sosta a bordo strada nel tratto che da Cologno scende fino alla località Inferno, in corrispondenza dell'imbocco della galleria ivi presente. Il concessionario, previa segnalazione al locale ufficio di Polizia Municipale, ed al comando dei Carabinieri di zona, in condizioni di elevata affluenza, tale da poter compromettere il regolare transito lungo l'intero tratto di strada Goglio-Devero, può provvedere alla sospensione degli accessi all'altezza dell'abitato di Goglio, fino al ritorno a condizioni di regolare affluenza;
- b) Verifica il regolare pagamento della sosta da parte di tutti gli utenti, comprendendo fra essi anche i soggetti muniti di abbonamenti, avvalendosi dei sistemi di automazione esistenti e dei sistemi di videosorveglianza;
- c) Fornisce aiuto ed assistenza agli utenti durante le operazioni di pagamento della sosta;
- d) Esercita la prevenzione e l'accertamento delle violazioni in materia di sosta dei veicoli ai sensi del Codice della Strada mediante ausiliari della sosta, previo incarico ed abilitazione del servizio in accordo con la polizia municipale di Baceno. Le multe vengono incassate dal Comune;
- e) Fornisce agli ausiliari della sosta i sistemi compatibili con la vigente normativa atti a consentire una agevole gestione degli accessi e della sosta, e l'applicazione del regime sanzionatorio ed emissione di ravvedimenti, anche a seguito della verifica dei soggetti autorizzati alla sosta da parte del locale Ufficio di Polizia Municipale;
- f) Tiene in costante funzionamento e manutenzione tutte le apparecchiature presenti, con interventi immediati in caso di situazioni di fuori servizio che possano arrecare disagio all'utenza;
- g) Provvede alla predisposizione sul territorio Comunale di una riserva degli apparati soggetti a maggiore usura e deperimento, in modo da poter provvedere alla relativa sostituzione in caso di guasto;

- h) Provvede alle operazioni di scassetto delle casse automatiche in dotazione al sistema di automazione e controllo degli accessi ed alla gestione della cassa manuale presente nel vano uffici di Cologno. È a carico del concessionario, la conta ed il riversamento degli incassi;
- i) Provvede alla puntuale gestione ed aggiornamento dei messaggi programmabili dei tabelloni presenti in località Cologno, Goglio e Baceno, al fine di mantenere costantemente informata l'utenza sull'accessibilità e disponibilità di aree di sosta all'Alpe Devero;
- j) Provvede ad effettuare un intervento di pulizia almeno mensile (*o frequenza maggiore se offerta in sede di gara*) dell'area a parcheggio coperto silos di Balmavalle e dell'area soprastante a parcheggio scoperto;

Prende in carico tutte le spese di gestione, comprensive di costi fissi e variabili delle transazioni eseguite tramite carte. Gli apparati di automazione a servizio delle aree a parcheggio sono mantenuti online attraverso un ponte radio la cui proprietà ed i relativi oneri di gestione, anche durante il periodo di concessione, restano in capo al Comune di Baceno. Eventuali disservizi causati dal mancato funzionamento del ponte radio in conseguenza a guasti o eventi atmosferici di particolare intensità, non saranno oggetto di compensazione alcuna da parte del Comune al concessionario

Art. 19 - Zone di sosta e loro controllo

Le aree di sosta a pagamento sono suddivise nelle seguenti zone:

A PAGAMENTO		n° stalli
Zona 1	Silos	138
Zona 2	area esterna parcheggi presenti fra Balmavalle e la Galleria di Cologno	302
Zona 3	Parcheggio di Cologno	187
LIBERE		
Zona 4	Area non a pagamento compresa fra Cologno e la galleria dell'inferno	161

La sosta è consentita nelle aree con apposita segnaletica orizzontale e verticale, a norma del Codice della Strada vigente, ad autovetture private, ai mezzi di trasporto anche a tre ruote e ad altri tipi di automezzi che non superino le dimensioni di superficie assegnate ad ogni singolo posto.

Il controllo delle aree di sosta comprende la verifica del regolare pagamento da parte dei veicoli che ad esse accedono ed il supporto agli utenti alla sosta dei veicoli all'interno degli spazi delimitati, senza in alcun modo causare intralcio alla regolare viabilità.

Il controllo comprende altresì lo stesso supporto agli utenti che per scelta o per qualunque motivo lascino il proprio veicolo negli spazi esterni alle aree a pagamento: sarà cura della Ditta aggiudicataria verificare che la sosta avvenga in modo da minimizzare lo spazio occupato e garantire in ogni momento la regolare viabilità.

Art. 20 - Tariffe - orari - pagamenti – esenzioni - abbonamenti

Le tariffe applicate sono deliberate dal Consiglio Comunale come da allegato "A" e si ritengono valide fino a successiva modifica che dovrà essere approvata dal Consiglio Comunale del Comune di Baceno.

Accesso al silos balmavalle

L'ingresso al Silos Balmavalle prevede una maggiorazione di €2/giorno rispetto alle tariffe in vigore per i parcheggi esterni. Internamente al Silos non è consentito l'accesso a nessun tipo di abbonamento se non a quelli annuali o semestrali con posto riservato,

l'eventuale accesso delle altre categorie di abbonati è sempre a pagamento a tariffa piena. I posti interni al Silos sono prioritariamente destinati per il servizio di prenotazione.

Abbonamento invernale silos

Il concessionario, si impegna a garantire un numero di 16 posti, da rendere disponibili ad esercenti che ne facciano richiesta, con funzione di sosta per interscambio dei mezzi rispetto alla zona ZTL interna alla Piana dell'Alpe Devero. Il Comune si impegna annualmente entro il 31 Ottobre di ogni anno a stilare la graduatoria dei richiedenti aventi diritto, ed a comunicarla al gestore. Il costo di questi abbonamenti ammonta a € 400,00 per l'abbonamento semestrale invernale (valevole dal 01 Novembre al 30 Aprile) e € 800,00 per l'abbonamento annuale con introiti tutti a vantaggio del concessionario.

Accesso alla ztl interna alla piana di Devero e Crampiolo

L'ingresso di veicoli a motore all'interno della ZTL, che effettuano il solo transito senza sosta attraverso le aree a parcheggio, così come regolamentato dal vigente "Regolamento per il transito di mezzi motorizzati all'Alpe Devero" può avvenire esclusivamente per mezzo di apposita tessera di abbonamento che il concessionario si impegna a rilasciare al locale Ufficio di Polizia Municipale. Lo stesso Ufficio provvede a stilare l'elenco dei soggetti autorizzabili, ed al rilascio delle autorizzazioni al transito. Tutti gli introiti relativi al rilascio di tali autorizzazioni restano a beneficio del Comune di Baceno.

Esenzioni dal pagamento nelle aree di sosta

Sono esentati dal pagamento della tariffa:

"I veicoli delle persone disabili muniti di contrassegno valido su tutto il territorio dell'U.E., i veicoli delle forze armate e della polizia, dei vigili del fuoco e dei servizi di soccorso in stato di emergenza, i veicoli di servizio degli enti e delle aziende pubbliche, dei quali sia palese la funzione e/o la destinazione all'espletamento di un pubblico servizio, i veicoli adibiti al trasporto merci, addetti all'approvvigionamento delle attività commerciali" in conformità alle ordinanze vigenti, nonché i mezzi del servizio di nettezza urbana (Conser, i Mezzi di soccorso, ed i mezzi Comunali)

Il Comune si riserva il diritto di:

- applicare delle variazioni delle tariffe di sosta al rialzo rispetto a quelle attualmente in vigore, nonché ai tempi di sosta in vigore su proposta del concessionario o della stessa amministrazione comunale. Ogni variazione tariffaria o relativa alla regolamentazione degli accessi e delle soste, così come proposta dalle due parti, verrà applicata in tempi e modalità stabilite dal Consiglio Comunale, previa loro approvazione da parte dello stesso;
- variare temporaneamente, previo preavviso al gestore ed in qualsiasi momento, le aree adibite a parcheggio per comprovata esigenza di sicurezza, pubblica utilità o motivi legati alla trasformazione del territorio. Eventuali variazioni al numero di posti destinati alla sosta nelle aree a pagamento di carattere non temporaneo e conseguenti a scelte dell'Amministrazione Comunale, saranno oggetto di compensazione rispetto al canone annuo in gara da riconoscere da parte della Ditta in aumento quanto in riduzione in funzione della variazione in più o in meno degli stalli destinati alla sosta.
- sospendere il servizio in determinate zone destinate al parcheggio a pagamento al fine di permettere lavori di manutenzione o nuove opere, senza prevedere alcuna compensazione dell'importo dovuto dalla Ditta aggiudicataria del servizio, fatti salvi accordi preventivi diversi.
- Chiudere, per motivi incontestabili di sicurezza, la strada di collegamento Goglio Devero, senza prevedere alcuna compensazione dell'importo dovuto dalla Ditta aggiudicataria del servizio, se in conseguenza ad ordinanza sindacale, assumendosi in ogni caso l'onere di provvedere al ripristino del regolare transito nei tempi rapidi.

Art. 21 - Tempi di inizio servizio

Dopo l'affidamento il concessionario entrante dovrà prevedere un periodo di affiancamento con il gestore uscente entro e non oltre 10 giorni dal ricevimento della Determina di Aggiudicazione definitiva, al fine di garantire l'avvio del servizio il giorno 01 Novembre 2022, secondo le indicazioni dei competenti uffici del Settore Lavori Pubblici ed in conformità a quanto previsto dal presente Capitolato Speciale d'Appalto, in modo tale da poter dare inizio al servizio nel più breve tempo possibile.

Art. 22 - Gestione dello sgombero neve e dei trattamenti antighiaccio

Durante il periodo invernale spetta al concessionario garantire la piena transitabilità della strada Goglio-Devero (dal ponte canale ENEL situato a Goglio, fino alla località Balmavalle), e delle pertinenti aree di sosta, provvedendo allo sgombero della neve ed al regolare svolgimenti dei trattamenti antighiaccio volti a garantire la piena sicurezza del transito, con azioni di disgelo che non dovranno prevedere l'uso di cloruri negli spazi dei silos di Balmavalle, al fine di preservarne la durevolezza.

Il servizio di sgombero neve ed attività antighiaccio si estende a tutte le attività di sgombero neve e trattamenti antighiaccio da eseguirsi per garantire la piena, continua e sicura transitabilità della strada Comunale, fatti salvi periodi di interruzione disposti da ordinanza sindacale per ragioni di sicurezza e conseguenti all'attuazione del Piano di gestione valanghe in adozione dal Comune di Baceno per la viabilità Goglio-Devero.

Il concessionario interverrà con la propria attività di sgombero neve ogni qualvolta il manto nevoso avrà raggiunto i 10cm (dieci centimetri) di altezza in corrispondenza del varco di Cologno, garantendo altresì la piena e continua transitabilità delle gallerie esistenti, avendo cura che non si formino ostacoli ed insidie causate dalla formazione di ghiaccio entro le gallerie medesime, sia sul piano viabile che sulla calotta.

Le aree di parcheggio nella località Alpe Devero, dovranno essere tenute sgombero dalla neve, in funzione e secondo le esigenze della domanda giornaliera di parcheggio, evitando sempre e comunque di non poter offrire i parcheggi richiesti, perché occupati da accumuli di neve.

Il concessionario dovrà rimuovere la neve, e ricollocarla in aree esterne, evitando nel modo più assoluto di scaricarla all'interno del condotto di areazione dei silos.

Sono a carico del concessionario tutte le attività di trattamento antighiaccio che, secondo normale cura e diligenza, dovranno essere effettuate per garantire la transitabilità sulle aree di arroccamento (strada Goglio-Devero) e di parcheggio.

Tenuto conto che il cloruro di sodio (NaCl) è efficace per temperature non inferiori a -5°C - 7°C, se ne consiglia l'uso solo in condizioni di estrema necessità, eventualmente sostituendolo con Cloruro di Calcio o Cloruro di Magnesio;

I trattamenti di sale su strade innevate sono da prevedere solo in presenza di lastre di ghiaccio, in modo da agevolare la successiva pulizia meccanica, con un quantitativo di 30gr/mq.

Sono invece da utilizzare costantemente lungo l'intera tratta stradale trattamenti di spargimento di ghiaino, con un dosaggio di 35 gr/mq, trattandosi di strada di montagna dove la velocità media dei veicoli è relativamente contenuta e le temperature risultano particolarmente rigide.

E' assolutamente vietato l'utilizzo di cloruri lungo il raccordo di accesso all'interno dei Silos e nelle aree antistanti e sovrastanti ad esso, fatta salva la presenza di lastre di ghiaccio non altrimenti removibili. Il concessionario è tenuto inoltre a rimuovere la neve dalle uscite di emergenza dei silos ogni volta che ne sia necessario.

Valgono per quanto riguarda gli interventi di sgombero neve dell'area sovrastante il parcheggio interrato di Balmavalle, le disposizioni contenute nel programma di manutenzione – sottoprogramma dei controlli – Interventi: 02 – Viabilità – 02.01 – Sistema stradale, indice 02/01/105 – elaborato dall'Arch. Paglino.

Spetta al concessionario a sua cura e spese la posa, all'inizio dell'inverno e la rimozione a fine stagione, di tutte le paline delimitanti i limiti di circolazione e dei dissuasori delimitatori di sagoma indispensabili per inibire l'accesso di mezzi pesanti nella parte superiore al Silos, al fine di evitare ogni qualsiasi danno a manufatti e accessori alle aree di circolazione e parcheggio durante le operazioni di sgombero neve.

Gli interventi di sgombero neve delle aree sopra i parcheggi scoperti dovranno essere eseguiti tassativamente con mezzi di peso non superiore a q.li 75 (settantacinque).

Nel caso di eventi eccezionali che potranno determinare cadute di valanghe con interruzione della circolazione, il concessionario ha l'obbligo di provvedere alla loro rimozione ed al ripristino della viabilità sino ad un numero di due consistenti interruzioni e nei restanti casi di interruzione causati da lievi discese di accumuli di neve, intendendo con questo le discese nevose che possono essere rimosse con il lavoro di un mezzo meccanico impegnato nella movimentazione della massa nevosa che si protragga ininterrottamente per n° 3 ore.

Negli ulteriori casi, oltre ai due interventi previsti, l'Ente provvederà a proprie spese allo sgombero della massa nevosa, anche avvalendosi del concessionario medesimo, remunerando lo stesso a misura oraria secondo tariffe dei noli a caldo del prezzario regionale delle opere pubbliche scontate del 15%;

Prima di ogni stagione invernale, sarà compiuto l'intero monitoraggio fotografico digitale della strada di arroccamento e dei parcheggi, rilevando con verbali sottoscritti dalle parti e con scambio di file, lo stato manutentivo di tutte le opere di protezione presenti. Uguali identici rilievi saranno eseguiti al termine di ogni stagione invernale, al fine di rilevare eventuali danneggiamenti causati dalle operazioni di sgombero neve. Saranno a cura del concessionario i lavori di manutenzione finalizzati al ripristino di tutti i manufatti, cartelli facenti parte della segnaletica verticale, guard rail a bordo della strada Goglio-Devero ed ogni altro bene eventualmente danneggiato con l'attività di sgombero neve;

Per le attività di sgombero neve il concessionario, direttamente o avvalendosi eventualmente di sub-appaltatori idonei, nel rispetto della normativa vigente, dovrà disporre della seguente dotazione minima in termini di macchine operatrici:

- Autocarro munito di lama spazzaneve con vomero 3,50m di apertura e turbina laterale;
- Autocarro munito di lama frontale e vasca spargisale;
- Pala gommate – capacità benna 2,5m³;
- Pala gommate – di peso non superiore a 75q;
- Fresa frontale

Tutti i mezzi in dotazione ed utilizzati per lo sgombero neve dovranno essere dotati di localizzatore satellitare volto a consentire al Comune di Baceno il monitoraggio in tempo reale delle attività svolte dal concessionario.

Art. 23 - Gestione pulizia bagni pubblici ed isola ecologica in località Balmavalle

I servizi igienici di Balmavalle hanno una affluenza molto variabile durante l'arco dell'anno, con periodi di scarso utilizzo nei mesi di aprile, maggio e novembre ed accessi più frequenti in periodi di alta stagione, durante i mesi di gennaio, luglio, agosto e dicembre. Analoga variabile fruizione si riscontra per l'attigua isola ecologica il cui regolare sgombero risulta a carico del gestore del servizio.

Il servizio di pulizia e sanificazione dei bagni e dell'attigua isola ecologica dovrà essere garantito in maniera efficiente e puntuale, graduato sulla base degli afflussi.

Sono a cura del concessionario:

- a) la fornitura di materiale di consumo ad uso degli utenti, quali carta, sapone detersivi, ecc., oltre che dei prodotti per la corretta pulizia ed igienizzazione dei servizi;

- b) lo "scassetamento" e la relativa rendicontazione con consegna delle copie delle ricevute attraverso il sistema gestionale installato a cadenza mensile, entro il 28 di ogni mese;
- c) la gestione e manutenzione ordinaria del sistema di accesso dei servizi igienici e della cassa in dotazione, intendendo con questo anche gli eventuali apparati necessari alla corretta gestione fiscale degli incassi;
- d) la rimozione di tutti i rifiuti abbandonati all'esterno degli appositi cassonetti di raccolta;
- e) la segnalazione agli uffici Comunali della presenza di eventuali ingombranti abbandonati in modo da consentire agli operatori del Comune di Baceno il loro corretto smaltimento;
- f) l'accesso al sistema di videosorveglianza presente a servizio dell'isola ecologica, al fine di individuare i trasgressori e consentirne il successivo sanzionamento da parte del locale Ufficio di Polizia Municipale.

Art. 24 - Gestione del servizio di navetta Interpark

E' facoltà, qualora offerta in sede di gara, al concessionario l'implementazione di un servizio di navetta Interpark, da ritenersi complementare a quello di gestione dei parcheggi, in grado di permettere il trasferimento degli avventori che effettuano la sosta all'interno della barriera di Cologno, ma anche degli avventori che effettuano la sosta all'esterno delle aree a pagamento.

Per la gestione del servizio navetta, il concessionario dovrà disporre, almeno dei seguenti mezzi:

- n° 1 veicoli con 8 posti più autista;
- n° 1 veicolo per trasporto passeggeri con almeno 19 passeggeri più autista;

Le tariffe che il concessionario dovrà applicare verso i fruitori del servizio navetta, salvo rettifiche da parte dell'amministrazione comunale che dovranno necessariamente essere approvate dal Consiglio Comunale, sono di seguito elencate:

TARIFFE SERVIZIO NAVETTA INTERPARK

1	Per i fruitori non appartenenti alle categorie sotto riportate	€ 1/singola corsa	Da Cologno a Balmavalle tutto l'anno
2	Per i bambini con età inferiore ad anni 5	gratuita	Da Cologno a Balmavalle
3	Per le persone di età superiore ad anni 75	gratuita	Da Cologno a Balmavalle
4	Abbonamento annuale persone non residenti nel Comune di Baceno	€ 100	Da Cologno a Balmavalle
5	Abbonamento annuale per proprietari di abitazione in località Alpe Devero e frazioni	€ 50	Da Cologno a Balmavalle
6	Abbonamento annuale per i soci dei consorzi Alpe Devero e Alpe Crampio	€ 25	Da Cologno a Balmavalle
7	Per tutti i fruitori ad esclusione dei bambini di età inferiore ai 5 anni e agli adulti di età superiore ai 75 anni, solo su richiesta	€ 2/singola corsa	Da località Inferno a Balmavalle

8	Per tutti i fruitori e solo a richiesta nelle giornate di afflusso tale da causare la chiusura del traffico veicolare	€ 2,50/singola corsa	Da località Goglio a Balmavalle
---	---	----------------------	---------------------------------

Le corse della navetta dovranno avvenire con frequenza massima pari a 30 minuti per la tratta Cologno-Balmavalle e garantire ai fruitori il trasporto di eventuali beni e bagagli in loro possesso, sia durante la stagione estiva che durante la stagione invernale.

L'attivazione del servizio navetta dovrà avvenire a partire dall'esaurimento dei posti scoperti disponibili in località Balmavalle e a scendere fino al primo tornante in località Motta fintanto che la sosta a bordo strada rimarrà consentita.

E' lasciata facoltà al concessionario l'istituzione di corse a richiesta aggiuntive, con l'applicazione di tariffe consone al servizio, a fronte di particolari necessità da parte dei fruitori richiedenti o di eventuali comitive, solo ed esclusivamente nelle giornate di afflusso tale da causare la chiusura del traffico veicolare.

Art. 25 - ONERI DI MANUTENZIONE

E' a carico della Ditta concessionaria il mantenimento in perfette e costanti condizioni di funzionamento le apparecchiature installate ed i conseguenti eventuali oneri legati alla manutenzione ordinaria, al supporto gestionale del sistema informatico, compresi gli aggiornamenti che si riterranno eventualmente necessari per lo stesso, comprendendo anche gli appattati per la gestione degli accessi ai servizi igienici di Balmavalle.

In caso di eventuali guasti o malfunzionamenti che facciano ravvisare una situazione di pericolo per la pubblica incolumità l'intervento di ripristino dovrà avvenire **entro le 24 ore** dalla segnalazione, nel frattempo il manufatto o l'apparato dovrà essere posto immediatamente in condizioni di sicurezza. L'insorgenza di ogni situazione di questo tipo andrà tempestivamente comunicata all'Ufficio di Polizia Locale ed all'Ufficio Protocollo a mezzo mail.

Ove, su richiesta del Comune, la Ditta aggiudicataria non intervenga per il ripristino entro il termine di **3 (tre) giorni** dalla segnalazione del guasto il Comune sarà autorizzato ad eseguire le riparazioni necessarie addebitandone le spese e le penali alla Ditta stessa.

La Ditta concessionaria dovrà farsi carico di apporre tempestivamente appositi avvisi nell'eventualità di non funzionamento o disattivazione degli impianti.

Qualora l'amministrazione comunale stabilisca nuovi orari e/o tariffe da applicare per le aree di sosta, sarà onere della Ditta provvedere alle necessarie modifiche sui cartelli indicatori e sui programmi di gestione degli accessi.

Art. 26 - DANNEGGIAMENTI

La Ditta affidataria è responsabile di eventuali danni arrecati a manufatti comunali o privati conseguentemente allo svolgimento del servizio in oggetto.

Gli eventuali danni dovranno essere prontamente comunicati al Responsabile del servizio e riparati a perfetta regola d'arte a cura e spese della Ditta appaltante, in difetto il Responsabile del servizio quantificherà, a suo insindacabile giudizio, il danno provocato, detraendo tale importo dalle somme dovute per il servizio svolto.

Gli importi dei danni eventualmente arrecati verranno comunicati per iscritto dal Responsabile del servizio all'impresa aggiudicataria che avrà tre giorni di tempo per controdedurre a quanto comunicato. Trascorso tale termine il Responsabile del servizio sarà autorizzato a dedurre dalle somme dovute per il servizio svolto gli importi dei danni arrecati.

Art. 27 - ONERI ED OBBLIGHI A CARICO DEL CONCESSIONARIO-RESPONSABILITÀ

Sono a totale carico del concessionario:

1. La regolare gestione delle aree di sosta, come specificato all'art. 3;
2. La regolare gestione dello sgombero neve e lo svolgimento dei trattamenti antighiaccio, senza interferire con i cavedi d'areazione dei silos di Balmavalle, e come specificato all'art. 7.
3. La gestione e pulizia dei bagni pubblici e dell'attigua isola ecologica, così come specificato all'art.8;
4. L'apposizione di opportuna segnaletica e cartelli atti ad identificare la disponibilità o meno di posti auto sia nelle aree a pagamento che in quelle libere e disponibili a margine della viabilità Goglio-Devero;
5. La tempestiva delimitazione e chiusura di posti auto o aree il cui accesso risulterebbe pericoloso a cose o persone;
6. Gli oneri derivanti dall'approvvigionamento dell'energia elettrica necessaria per la gestione del parcheggio, ad esclusione delle utenze a servizio dei Silos di Balmavalle e delle gallerie in località Cologno e Inferno che restano in capo al Comune di Baceno.
7. La manutenzione ordinaria di tutte le apparecchiature a servizio del sistema di controllo accessi automatico;
8. Attivazione di specifico contratto di assistenza per gli impianti in dotazione al concessionario;
9. La manutenzione ordinaria dei silos di Balmavalle come da allegato "Programma di manutenzione – sottoprogramma controlli – elaborato dall'Arch. Paglino Cristina;
10. Il ripristino di tutte le situazioni che possono presentare un potenziale pericolo rispetto al regolare transito dei veicoli sul manto stradale del tratto Cologno-Devero, intendendo con questo anche la temporanea chiusura di buche che potranno formarsi sul manto stradale, in grado di compromettere la regolare viabilità. Resta a carico dell'amministrazione comunale la sistemazione definitiva delle stesse con asfalto a caldo o altre tipologie di intervento, così come la manutenzione straordinaria del fondo stradale;
11. La pulizia delle aree verdi connesse ai parcheggi, delle aiuole, delle cunette laterali al manto stradale del tratto Cologno-Devero, comprendendo anche quelle presenti all'interno della galleria di Cologno. Il periodo delle manutenzioni dovrà avvenire dal 15 di aprile al 15 di luglio, con lo scopo di garantire la piena efficienza degli spazi con l'arrivo della stagione estiva;
12. L'adozione di tutte quelle norme e cautele necessarie per garantire la vita e l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati; a tal fine la Ditta dovrà dotare il personale dipendente di tutti i mezzi necessari per il rispetto delle norme antinfortunistiche e controllerà la continua efficienza ed il regolare uso di questi mezzi. Ogni più ampia responsabilità in caso di infortunio e/o danno ricadrà pertanto sul concessionario, restando sollevata la stazione appaltante ed il personale incaricato;
13. La riparazione dei danni di qualsiasi genere causati durante l'esecuzione dei lavori da parte del concessionario;
14. Il risarcimento degli eventuali danni che, in dipendenza del modo di esecuzione, del ritardo o del mancato intervento, fossero arrecati a proprietà pubbliche o private o a persone, restando libera ed indenne l'Amministrazione Comunale ed il suo personale;
15. Ogni onere necessario per garantire l'efficienza e la regolare funzionalità delle apparecchiature a servizio delle aree di sosta, fatti salvi eventuali interventi di manutenzione straordinaria;
16. La pronta segnalazione di qualsiasi eventuale danno arrecato a proprietà private o pubbliche ai competenti uffici del Settore Lavori Pubblici per i provvedimenti del caso;
17. Sostituzione del materiale di consumo prima dell'esaurimento in modo da mantenere la continuità di funzionamento;

18. Inserimento di operatori ausiliari del traffico dotati di apposite abilitazioni professionali, per il controllo della sosta nei periodi di alta stagione (dicembre-gennaio e luglio-agosto). Gli operatori, oltre ad aiutare le persone in difficoltà nelle operazioni di pagamento, dovranno accertare le violazioni in materia di sosta con presenza oraria da definire con il presente Ufficio di Polizia Municipale. Le sanzioni emesse saranno incassate direttamente dagli uffici Comunali. La formazione del personale proposto per la mansione di ausiliario sarà a carico del concessionario, e le conseguenti attestazioni dovranno essere fornite all'amministrazione comunale precedentemente all'emanazione del decreto di nomina ed autorizzazione all'esercizio del servizio di prevenzione ed accertamento.
19. La scrupolosa osservanza della normativa in materia di prevenzione degli infortuni, ed in particolare:
- a) il D.Lgs. 81/08 e s.m.i.
 - b) le norme di legge comprese nel Codice della Strada;
 - c) i Regolamenti Comunali di Polizia Urbana e di Polizia Rurale.

Art. 28 - SEGNALETICA ORIZZONTALE

La segnaletica che verrà eventualmente ripristinata dal concessionario, dovrà essere rigorosamente conforme ai tipi, dimensioni, colori, composizione grafica, simbologia e misure prescritte dal Nuovo Codice della Strada D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 ed al Regolamento di attuazione D.P.R. 16 dicembre 1992, n.495, modificato dal D.P.R. 610 del 16/09/1996.

La segnaletica orizzontale relativa alle aree di sosta a pagamento dovrà essere ripristinata rispettando le dimensioni di quella preesistente ed in particolare rispettando le seguenti caratteristiche:

- Osservanza delle norme del nuovo codice della strada e relativo regolamento di attuazione.
- Utilizzo di vernice blu per gli stalli di sosta a pagamento delimitati, salvo diverse indicazioni dell'amministrazione comunale.
- Utilizzo di vernice gialla per gli stalli di sosta riservati a particolari categorie di utenti, ubicati nelle zone a pagamento.
- Utilizzo di vernice bianca per le strisce e zebrastrade destinate a:
 - segnalare le zone in cui è vietato sostare, quali i perimetri ed i corridoi di accesso pedonale;
 - completare e raccordare adeguatamente la segnaletica relativa agli stalli di sosta
 - organizzare la circolazione interna alle aree di sosta.

La realizzazione di nuova segnaletica orizzontale che non sia corrispondente al rifacimento di quella preesistente ed ammalorata, dovrà essere autorizzata dall'amministrazione comunale.

Art. 29 - SEGNALETICA VERTICALE

La segnaletica verticale eventualmente posata dal concessionario, dovrà:

- Osservare le norme del nuovo codice della strada e relativo regolamento di attuazione;
- Essere costituita da cartelli su paline riportanti divieti, orari, tariffe e modalità di pagamento del pedaggio, oltre a pannelli informativi;
- I segnali stradali ed i pannelli integrativi dovranno essere in lamiera di alluminio sp. 25/10 conforme alle tab. II 5,6,9 art. 80 D.P.R. 495/92. I cartelli di indicazione delle aree di sosta a pagamento dovranno essere realizzati, per quanto riguarda materiali, dimensioni, scritte e loghi, nel rispetto della tipologia dei cartelli esistenti o secondo le indicazioni dell'amministrazione comunale.

La Ditta aggiudicataria dovrà garantire la perfetta conservazione della segnaletica verticale. In caso di danneggiamenti della segnaletica verticale la Ditta dovrà provvedere alla riparazione e/o alla sostituzione **entro 3 (tre) giorni** dalla comunicazione degli uffici comunali.

In caso che venga ravvisata una situazione di pericolo per la pubblica incolumità l'intervento di ripristino dovrà avvenire **entro le 24 ore** dalla segnalazione.